



*REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITA' DI RICERCA IN PROGETTI E
PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI*
Approvato con DR 387 del 10.05.2021

Premesso che:

- la partecipazione dell'Ateneo a progetti e programmi finanziati con fondi comunitari e internazionali - nel caso in cui sia previsto il finanziamento, per una certa percentuale, della globalità dei costi sostenuti - induce un risparmio per l'Amministrazione del Politecnico in quanto contribuisce al finanziamento parziale dei costi del personale;
- l'art. 24 comma 6 del D.lgs. 30/03/2001 n° 165 (cd T.U. sul pubblico impiego) prevede che: *“Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali”*;
- l'art. 74 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino dispone che: *“Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della attività del Politecnico, i fondi destinati ad incentivare la produttività del personale amministrativo e tecnico possono essere integrati con risorse aggiuntive in coerenza con il CCNL e nei limiti della normativa vigente”*.

si stabilisce quanto segue



- Art. 1 - Al fine di incentivare l'attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi finanziati con fondi comunitari e internazionali, la parte di contributo derivante dagli stessi progetti finalizzata alla copertura dei costi del personale, al netto dei costi già imputati direttamente sugli stessi progetti, viene destinata alle strutture nonché al personale di Ateneo coinvolto direttamente ed indirettamente nella realizzazione dei progetti medesimi.
- Art. 2 - Ai fini di cui all'art. 1, le strutture coinvolte nella realizzazione dei progetti, a seguito della conclusione degli stessi e quindi dell'incasso del saldo, compilano il piano di utilizzo per la parte di contributo indicata nell'art. 1, al netto della quota di spettanza dell'Amministrazione (utilizzando lo schema messo a disposizione dall'Amministrazione e nel rispetto dei parametri ivi previsti), indicando la quota da destinare ad attività di ricerca nonché l'eventuale quota da proporre al Consiglio di Amministrazione quale compenso incentivante ai professori e ricercatori coinvolti.
- Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle proposte presentate dalle strutture, come indicato nell'art. 2, nel prendere atto della quota dei fondi destinata ad attività di ricerca, delibera in merito alla quota finalizzata a compensi incentivanti al personale docente e ricercatore coinvolto nella realizzazione dei progetti.